



# **Regolamento sulla liquidazione parziale**

## **Settore previdenza LPP**

**Approvato il**  
05.12.2019

**Valido dal**  
05.12.2019

# Indice

<b>Disposizioni generali</b>	<b>1</b>
Art. 1 Introduzione	1
Art. 2 Data di riferimento e basi di calcolo	1
<b>Liquidazione parziale del settore previdenza LPP</b>	<b>1</b>
Art. 3 Condizioni	1
Art. 4 Diritto individuale ai fondi liberi	1
Art. 5 Diritto proporzionale ad accantonamenti e riserve per oscillazioni di valore	2
Art. 6 Computo di un disavanzo	2
<b>Liquidazione parziale di un collettivo di assicurati</b>	<b>2</b>
Art. 7 Condizioni	2
Art. 8 Diritto individuale ai fondi liberi	3
Art. 9 Obbligo di notifica del datore di lavoro	3
<b>Disposizioni finali</b>	<b>3</b>
Art. 10 Esecuzione	3
Art. 11 Utilizzo dei fondi	3
Art. 12 Maturazione di interessi	3
Art. 13 Informazione	4
Art. 14 Vie legali	4
Art. 15 Esecuzione	4
Art. 16 Emanazione e applicazione del presente regolamento	4

# Disposizioni generali

## Art. 1 Introduzione

<sup>1</sup> «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore secondo l'articolo 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: fondazione] è una fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC e degli art. 48 cpv. 2 e 60 LPP con sede a Zurigo.

<sup>2</sup> Il presente regolamento disciplina i presupposti e la procedura per la liquidazione parziale del settore previdenza LPP e per la liquidazione parziale di un collettivo di assicurati del settore previdenza LPP.

<sup>3</sup> Per «datori di lavoro» si intendono i datori di lavoro affiliati. Per «collettivo di assicurati» si intendono gli assicurati attivi di un datore di lavoro affiliato.

## Art. 2 Data di riferimento e basi di calcolo

<sup>1</sup> Quale giorno di riferimento per la liquidazione parziale fa stato l'ultimo giorno per la chiusura del bilancio, ovvero il 31 dicembre che precede l'inizio dell'anno civile in cui sono stati soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale. In caso di scioglimento di un contratto d'affiliazione per il 31 dicembre, questa data fa stato quale giorno di riferimento.

<sup>2</sup> La liquidazione parziale si basa sul bilancio commerciale allestito secondo Swiss GAAP FER 26 e sul bilancio di tecnico attuariale allestito alla stessa data.

<sup>3</sup> In caso di una variazione superiore al 10% degli attivi o dei passivi tra il giorno di riferimento e il trasferimento dei fondi, le riserve di oscillazione, gli accantonamenti e i fondi liberi da trasferire vengono ricalcolati.

# Liquidazione parziale del settore previdenza LPP

## Art. 3 Condizioni

I presupposti per una liquidazione parziale del settore previdenza LPP sono soddisfatti se:

- a. il numero degli assicurati attivi del settore della previdenza LPP diminuisce di almeno il 10% nel corso di un anno civile e i capitali di previdenza degli assicurati attivi del settore previdenza LPP si riducono così di almeno il 10%; oppure
- b. viene sciolto un contratto d'affiliazione che è durato almeno cinque anni, qualora ciò causi l'uscita di almeno il 5% degli assicurati attivi del settore della previdenza LPP e i capitali di previdenza degli assicurati attivi si riducano così di almeno il 5%. Nel caso di un'affiliazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 60 capoverso 2 lettera a LPP il termine di cinque anni inizia soltanto a decorrere dalla data della crescita in giudicato della relativa decisione.

## Art. 4 Diritto individuale ai fondi liberi

<sup>1</sup> Se sono adempite le premesse per una liquidazione parziale del settore della previdenza LPP, oltre al diritto alla prestazione d'uscita regolamentare sussiste un diritto individuale a una quota-dei fondi liberi.

<sup>2</sup> I fondi liberi del settore della previdenza LPP vengono ripartiti solamente se ammontano a più del 5% dei capitali previdenziali complessivi degli assicurati attivi e dei pensionati.

<sup>3</sup> La ripartizione dei fondi liberi della previdenza LPP avviene sulla base dei capitali di previdenza individuali.

<sup>4</sup> I fondi liberi spettanti ai rimanenti assicurati del settore previdenza LPP restano nella Fondazione e non vengono attribuiti individualmente.

## **Art. 5 Diritto proporzionale ad accantonamenti e riserve per oscillazioni di valore**

<sup>1</sup> Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale del settore della previdenza LPP della Fondazione e un collettivo di assicurati di almeno 10 persone si trasferisce insieme in un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), oltre al diritto alla prestazione d'uscita regolamentare sussiste un proporzionale diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve per oscillazioni di valore del settore della previdenza LPP.

<sup>2</sup> Nella determinazione del diritto proporzionale va tenuto conto del contributo dato dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve per oscillazioni di valore. Il diritto agli accantonamenti sussiste solo nei limiti in cui vengono trasferiti rischi di tecnica attuariale. Il diritto alle riserve per oscillazioni di valore si orienta alla riserva matematica e al capitale di risparmio individuale.

<sup>3</sup> Sussiste un diritto collettivo alla riserva per oscillazioni di valore unicamente se sono disponibili fondi liberi per un ammontare superiore al 5% dei capitali previdenziali di assicurati attivi e pensionati del settore della previdenza LPP.

## **Art. 6 Computo di un disavanzo**

<sup>1</sup> Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale del settore della previdenza LPP della Fondazione e il giorno di riferimento la Fondazione si trova in una situazione di sottocopertura, il disavanzo di tecnica attuariale viene dapprima compensato con un eventuale diritto agli accantonamenti e alle riserve per oscillazioni di valore. Un eventuale disavanzo della tecnica attuariale viene dedotto dalle prestazioni d'uscita individuali, se il grado di copertura del settore LPP sia inferiore al 98%. In ogni caso l'aver di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP non può essere diminuito.

<sup>2</sup> La quota-parte del disavanzo spettante agli assicurati rimanenti resta nella Fondazione e non viene attribuita individualmente.

## **Liquidazione parziale di un collettivo di assicurati**

### **Art. 7 Condizioni**

<sup>1</sup> I presupposti per la liquidazione parziale di un collettivo di assicurati sono soddisfatti se:

- a. si verifica una considerevole riduzione del personale del datore di lavoro affiliato e subentra un trasferimento di una parte rilevante dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati inseguito a una riduzione del personale motivata da ragioni economiche e dell'uscita involontaria di una parte degli assicurati; oppure se
- b. il datore di lavoro affiliato viene ristrutturato.

<sup>2</sup> L'uscita involontaria di una parte degli assicurati e il trasferimento di una parte dell' avere di risparmio del collettivo di assicurati è ritenuta considerevole ai sensi del capoverso 1 lettera a se:

- a. nel caso di un datore di lavoro con al massimo cinque assicurati dove si verifica almeno due uscite involontarie e defluisce almeno il 30% dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati;
- b. nel caso di un datore di lavoro con sei fino a dieci assicurati dove si verifica almeno tre uscite involontarie e defluisce almeno il 25% dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati;
- c. nel caso di un datore di lavoro con undici fino a 25 assicurati dove si verifica almeno quattro uscite involontarie e defluisce almeno il 20% dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati;
- d. nel caso di un datore di lavoro con 26 fino a 50 assicurati dove si verifica almeno cinque uscite involontarie e defluisce almeno il 15% dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati;
- e. nel caso di un datore di lavoro con più di 50 assicurati dove almeno il 10% degli assicurati esce involontariamente e defluisce almeno il 10% dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati.

<sup>3</sup> Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b è data se dei settori di attività esistenti vengono riuniti, sospesi, venduti, dislocati o ristrutturati e questo provvedimento determina una considerevole riduzione del personale del datore di lavoro affiliato e dell'uscita di una parte rilevante dell'intero avere di risparmio del collettivo di assicurati ai sensi del capoverso 2.

<sup>4</sup> Determinante è la riduzione del personale e la diminuzione del complessivo avere di risparmio del collettivo di assicurati che si verifica entro un periodo di dodici mesi dopo una decisione in questo senso del datore di lavoro.

#### **Art. 8 Diritto individuale ai fondi liberi**

<sup>1</sup> Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale di un collettivo di assicurati, oltre al diritto alla prestazione d'uscita regolamentare sussiste un diritto individuale a una quota- dei fondi liberi del settore della previdenza LPP.

<sup>2</sup> I fondi liberi del settore della previdenza LPP vengono ripartiti solamente se ammontano a più del 5% dei capitali previdenziali complessivi degli assicurati attivi e dei pensionati del settore previdenza LPP.

<sup>3</sup> La ripartizione dei fondi liberi della previdenza LPP avviene sulla base dei capitali di previdenza individuali.

<sup>4</sup> I fondi liberi spettanti ai rimanenti assicurati del settore della previdenza LPP restano nel collettivo di assicurati e non vengono attribuiti individualmente.

#### **Art. 9 Obbligo di notifica del datore di lavoro**

Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione del personale o la ristrutturazione.

## **Disposizioni finali**

#### **Art. 10 Esecuzione**

<sup>1</sup> L'ufficio di direzione verifica regolarmente se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale e informa il Consiglio di fondazione.

<sup>2</sup> Se sono adempiute le premesse per una liquidazione parziale, il Consiglio di fondazione adotta le necessarie deliberazioni.

#### **Art. 11 Utilizzo dei fondi**

<sup>1</sup> I diritti individuali degli assicurati attivi ai fondi liberi vengono trasferiti ai sensi delle disposizioni della Legge sul libero passaggio. Importi trascurabili inferiori a CHF 500 non vengono versati e vengono devoluti alla Fondazione, rispettivamente al collettivo di assicurati.

<sup>2</sup> I diritti individuali ai fondi liberi degli aventi diritto a rendite vengono pagati sotto forma di liquidazione di capitale unica. Importi trascurabili inferiori a CHF 100 non vengono versati e vengono devoluti alla Fondazione, rispettivamente al collettivo di assicurati.

<sup>3</sup> Il diritto proporzionale agli accantonamenti e alle riserve per oscillazioni di valore viene trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

#### **Art. 12 Maturazione di interessi**

Per i diritti ai fondi liberi, agli accantonamenti e alla riserva per oscillazioni di valore non maturano interessi durante la procedura di liquidazione parziale. A procedura conclusa, decorsi 30 giorni da quando la Fondazione ha ricevuto tutti i dati necessari al trasferimento dei diritti, viene accordato un interesse corrispondente al tasso d'interesse LPP.

### **Art. 13 Informazione**

<sup>1</sup> Gli aventi diritto a rendite e gli assicurati uscenti interessati dalla liquidazione parziale vengono informati per iscritto sulla procedura, sul piano di ripartizione nonché sulla procedura legale

<sup>2</sup> Agli assicurati e agli aventi diritto a rendite viene comunicato che possono consultare il piano di ripartizione entro 30 giorni dalla ricezione dell'informazione scritta.

### **Art. 14 Vie legali**

<sup>1</sup> Gli aventi diritto a rendite e gli assicurati uscenti interessati dalla liquidazione parziale possono presentare delle obiezioni sulla liquidazione parziale e sul piano di ripartizione, per iscritto alla Fondazione, entro il termine previsto per la visione del piano di ripartizione.

<sup>2</sup> Se non si riesce ad appianare le obiezioni, la Fondazione fissa un termine di 30 giorni entro il quale è possibile presentare all'Autorità di vigilanza una richiesta ai sensi dell'art. 53d cpv. 6 LPP.

### **Art. 15 Esecuzione**

Nel quadro del rapporto annuale ordinario l'organo di revisione conferma l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale.

### **Art. 16 Emanazione e applicazione del presente regolamento**

<sup>1</sup> Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di fondazione il 5 dicembre 2019 ed entra in vigore il 5 dicembre 2019. È fatta salva l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Il regolamento viene comunicato agli assicurati e agli aventi diritto a rendite.

<sup>3</sup> Questo regolamento sostituisce il precedente regolamento sulla liquidazione parziale del 21 maggio 2010.

<sup>4</sup> Il regolamento viene redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue. In caso di differenze tra il testo tedesco e una traduzione, fa fede il testo tedesco.

<sup>5</sup> Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. È fatta salva l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

<sup>6</sup> Per tutti i casi non espressamente previsti nel presente regolamento, il Consiglio di fondazione decide ai sensi e nello spirito dell'Atto di fondazione e del presente regolamento nonché tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti.